

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

a) Nel **Glossario**:

- la definizione “*Anno Termico* è il periodo che intercorre tra l’1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell’anno successivo.” è sostituita dalla seguente “*Anno termico* è il periodo che intercorre tra il giorno 1 ottobre di ogni anno e il giorno 30 settembre dell’anno successivo.”;
- il termine “*Potere calorifico superiore effettivo (PCS)*” è sostituito dal termine “*Potere calorifico superiore (PCS)*”;
- la definizione di “*Verifica di funzionamento del Gruppo di misura (o verifica del Gruppo di misura)* è l’accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall’UNI.” è sostituita dalla seguente: “*Verifica di funzionamento del Gruppo di misura (o verifica del Gruppo di misura)* è l’accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente emanata dall’UNI ed ai valori di tolleranza previsti dalla normativa metrologica vigente.”.

b) Al **paragrafo 1.4.**:

sono eliminate dall’elenco le seguenti deliberazioni:

“*Deliberazione n. 184/01*”

Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale.

Deliberazione n. 311/01

Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione.”;

nell’elenco le parole “*Deliberazione n. 229/01*” sono sostituite da: “*Deliberazione n. 229/01 (e successive modifiche ed integrazioni)*”;

nell’elenco le parole “*Deliberazione n. 17/07*” sono sostituite da: “*Deliberazione n. 17/07 e successive modifiche ed integrazioni)*”;

sono aggiunte nell’elenco le seguenti deliberazioni:

“*Deliberazione n. 294/06 (e successive modifiche ed integrazioni)*”

Disposizioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

“*Deliberazione n. 10/07 (e successive modifiche ed integrazioni)*”

Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04.

Deliberazione n. 144/07 (e successive modifiche ed integrazioni)

Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Deliberazione n. 157/07 (e successive modifiche ed integrazioni)

Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

Deliberazione ARG/gas 120/08 (e successive modifiche e integrazioni)

Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)".

Deliberazione ARG/gas 159/08 (e successive modifiche ed integrazioni)

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009.

Deliberazione ARG/com 164/08 (e successive modifiche ed integrazioni)

Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.

Deliberazione ARG/gas 185/08

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore gas naturale emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed approvazione delle Istruzione Operative in tema di standard di comunicazione.

Deliberazione ARG/gas 62/09

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema gas e proroga dei termini previsti dall'articolo 29 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04.

Deliberazione ARG/gas 64/09 (e successive modifiche ed integrazioni)

Approvazione del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane (TIVG).

Deliberazione ARG/gas 69/09

Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazione degli allegati alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04).

Deliberazione ARG/gas 79/09

Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009 e avvio di una indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati trasmessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento.

Deliberazione ARG/com 80/09

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

Deliberazione ARG/gas 88/09

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Deliberazione ARG/gas 105/09

Disposizioni in materia di archiviazione e trattamento dati dei punti di riconsegna e determinazione del potere calorifico superiore convenzionale (P) da parte delle imprese di distribuzione del gas (Modifiche alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04 e 18 gennaio 2007, n. 10/07)

Deliberazione ARG/gas 119/09

Criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010.”.

c) Al paragrafo 3.1.:

il secondo capoverso: “Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04, fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:”

è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG), fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:”;

il testo della lettera *h*): “misura del gas ai Punti di Consegna secondo quanto indicato al Capitolo 11”

è sostituito dal seguente:

“misura del gas ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna secondo quanto indicato al Capitolo 11 e secondo le frequenze di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG)”;

il testo della lettera *i*): “attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art 17 della deliberazione n. 138/04, con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati”

è sostituito dal seguente:

“attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'art 17 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati”;

il testo della lettera *k*): “accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switch), ad esclusione dell'attività di cui al punto *m*) del paragrafo successivo, secondo quanto indicato al Capitolo 5 e al Capitolo 8”

è sostituito dal seguente:

“accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (switching), secondo quanto indicato al Capitolo 5 e al Capitolo 8”;

il testo della lettera *l*): “ogni altra attività prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04 e n. 168/04 per la quale non sia espressamente previsto nelle deliberazioni stesse uno specifico corrispettivo e/o non sia indicata ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3”

è sostituito dal seguente:

“ogni altra attività prevista dalle deliberazioni n. 152/03, n. 40/04 e s.m.i., n. 168/04 e s.m.i., n. 10/07 e s.m.i., n. 157/07 e s.m.i., ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG), ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG), ARG/gas 88/09, ARG/gas 119/09, per la quale non sia espressamente previsto nelle deliberazioni stesse uno specifico corrispettivo e/o non sia indicata ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3.”;

il penultimo capoverso “per i quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 e dai capitoli 15, 16, 17, 18”

è sostituito dal seguente:

“per i quali deve essere comunque garantito quanto previsto dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) e dai capitoli 15, 16, 17, 18.”;

d) Al paragrafo 3.2.:

il primo capoverso “L’Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni accessorie al servizio principale di cui al paragrafo 3.1, come definito dalla deliberazione n. 168/04:”

è sostituito dal seguente:

“L’Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni accessorie al servizio principale di cui al paragrafo 3.1, come definito dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG):”;

il testo della lettera *k*): “manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00;”

è sostituito dal seguente:

“manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e s.m.i.”;

il secondo capoverso “Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni in materia di preventivazione ed esecuzione di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo di misura e della pressione di fornitura, le prestazioni sopra elencate, ad eccezione di quella di cui ai punti *k*) e *j*), sono rese dall’Impresa di distribuzione su apposita richiesta del soggetto interessato. Le prestazioni di cui ai punti *j*) e *k*) sono anche rese dall’Impresa di distribuzione di propria iniziativa secondo quanto indicato ai paragrafi 8.2.8 e 8.2.9.”

è sostituito dal seguente:

“Fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) in materia di preventivazione ed esecuzione di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo di misura e della pressione di fornitura, le prestazioni sopra elencate, ad eccezione di quella di cui ai punti *k*) e *j*), sono rese dall’Impresa di distribuzione su apposita richiesta del soggetto interessato. Le prestazioni di cui ai punti *j*) e *k*) sono anche rese dall’Impresa di distribuzione di propria iniziativa secondo quanto indicato ai paragrafi 8.2.8 e 8.2.9.”;

sono eliminati il quinto, il sesto e l'ultimo capoverso: "L'Impresa di distribuzione esegue altresì, come disposto dalla deliberazione n. 311/01, e secondo quanto indicato al Capitolo 11, la:

- m) lettura dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna e gestione dei dati.

Anche tale servizio è effettuato dietro versamento dei corrispettivi sulla base del prezzario di cui sopra.

Le condizioni economiche relative all'attività di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo rimangono valide sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'articolo 25 della deliberazione n. 138/04, se non ingiustificatamente gravosi ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287."

e) Al **paragrafo 3.3.:**

al secondo alinea, dopo le parole "deliberazione n. 138/04" si aggiunge "e s.m.i."

f) Il **paragrafo 4.1.1.:** "L'Impresa di distribuzione gestisce le interazioni con gli Utenti attraverso almeno i seguenti canali di comunicazione:

- fax;
- e-mail;
- posta.

A tal fine l'Impresa di distribuzione rende disponibili all'Utente il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta ai quali è possibile indirizzare le richieste comunicandone le eventuali variazioni.

L'Impresa di distribuzione rende inoltre disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione che dovranno essere utilizzati per lo scambio delle informazioni.

Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione, dovrà garantire la ricevibilità delle informazioni su formati definiti dall'Utente.

L'Utente, corrispondentemente, dovrà indicare all'Impresa di distribuzione il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le eventuali variazioni."

è sostituito dal seguente:

"L'Impresa di distribuzione, ferme restando le previsioni contenute nella deliberazione n. 294/06 e s.m.i., gestisce le interazioni con gli Utenti riguardanti le prestazioni non comprese nell'ambito di applicazione della predetta deliberazione attraverso posta elettronica certificata.

L'Impresa di distribuzione rende comunque disponibili ai medesimi Utenti il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta ai quali è possibile indirizzare le richieste comunicandone le eventuali variazioni.

L'Impresa di distribuzione rende inoltre disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione, di facile fruizione per gli Utenti, che dovranno essere utilizzati per lo scambio delle informazioni, per quanto non espressamente definito negli standard di comunicazione.

Qualora l'Impresa di distribuzione non renda disponibili i modelli e le relative modalità di comunicazione, dovrà garantire la ricevibilità delle informazioni su formati definiti dall'Utente.

L'Utente, corrispondentemente, dovrà indicare all'Impresa di distribuzione il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta cui far pervenire le comunicazioni segnalando le eventuali variazioni.”.

g) Al paragrafo 4.2.:

al secondo capoverso, dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”; l'ultimo capoverso “Dopo l'attribuzione e la messa a disposizione del codice, tutte le comunicazioni fra Distributore e Utente lo utilizzeranno come elemento identificativo del Punto di Riconsegna al quale si riferiscono.”

è sostituito dal seguente:

“Dopo l'attribuzione e la messa a disposizione del codice, tutte le comunicazioni fra Impresa di distribuzione e Utente lo utilizzeranno come elemento identificativo del Punto di Riconsegna al quale si riferiscono.”.

h) Al paragrafo 4.3.:

al primo capoverso, dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”; l'ultimo capoverso “In questi casi la programmazione operativa avviene in accordo con l'ente concedente, previa verifica delle priorità d'intervento ed in sintonia con i piani di sviluppo degli Impianti di distribuzione gestiti, fatto salvo quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità n. 168/04.”

è sostituito dal seguente:

“In questi casi la programmazione operativa avviene in accordo con l'ente concedente, previa verifica delle priorità d'intervento ed in sintonia con i piani di sviluppo degli Impianti di distribuzione gestiti, fatto salvo quanto disposto dalle deliberazioni dell'Autorità n. 168/04 e s.m.i e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).”.

i) Al paragrafo 4.4.:

al primo capoverso, dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”;

all'ultimo capoverso le parole “anno termico” sono sostituite dalle parole “Anno termico”.

j) Il paragrafo 5.1.1.:

“La Richiesta di Accesso presso uno o più Punti di riconsegna presentata dall'Utente, deve essere formalizzata in accordo a quanto previsto agli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni e integrazioni.

La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, della deliberazione n. 138/04 deve essere inviata all'Impresa di distribuzione in formato cartaceo tramite raccomandata A/R o con analogha modalità. La stessa documentazione può essere anticipata via fax o posta elettronica.”

è sostituito dal seguente:

“La Richiesta di Accesso presso uno o più Punti di riconsegna presentata dall'Utente, deve essere formalizzata in accordo a quanto previsto agli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 13, comma 3, della deliberazione 138/04 e s.m.i. deve essere inviata all'Impresa di distribuzione utilizzando

prioritariamente posta elettronica certificata e, solo in subordine, in formato cartaceo tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la stessa documentazione può essere anticipata via fax o posta elettronica.”.

k) Il paragrafo 5.2.1.

“L’Impresa di distribuzione consente l’accesso per attivazione della fornitura presso i Punti di riconsegna e avvia l’attivazione degli stessi in accordo a quanto previsto all’articolo 13 della deliberazione n. 138/04 ed inoltre dalle deliberazioni n. 168/04 e n. 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

I requisiti da parte dell’Utente per l’accesso al servizio di distribuzione e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell’accesso sono quelli previsti all’articolo 13 della deliberazione n. 138/04.

La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale avviene utilizzando il dato di potenzialità massima richiesta dal Cliente finale secondo quanto indicato dall’Impresa di distribuzione anche sul proprio sito.”

è sostituito dal seguente:

“L’Impresa di distribuzione consente l’accesso per attivazione della fornitura presso i Punti di riconsegna e avvia l’attivazione degli stessi in accordo a quanto previsto all’articolo 13 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i. ed inoltre dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i., n. 40/04 e s.m.i., e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).

I requisiti da parte dell’Utente per l’accesso al servizio di distribuzione e i dati caratterizzanti i Punti di Riconsegna ai fini dell’accesso sono quelli previsti all’articolo 13 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

La determinazione del Massimo prelievo orario contrattuale avviene utilizzando il dato di potenzialità massima richiesta dal Cliente finale secondo quanto indicato dall’Impresa di distribuzione anche sul proprio sito.”.

l) Al **paragrafo 5.2.2.**, al primo e al secondo capoverso, dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”.

m) Il paragrafo 8.1.1.:

“In questa fase l’Impresa di distribuzione verifica l’ammissibilità della richiesta sulla base:

a) – dei diritti del richiedente.

In presenza di un Contratto di fornitura di gas stipulato da un Cliente finale:

- le prestazioni regolate dalla Parte III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni;

e

- le verifiche delle letture dei consumi e tutte le prestazioni non comprese nel precedente punto con esclusione di quelle regolate dalla Parte II del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni;

relative al Punto di Riconsegna al quale si riferisce il Contratto stesso, vengono inoltrate all’Impresa di distribuzione esclusivamente tramite l’Utente del servizio di distribuzione che fornisce direttamente o indirettamente il Punto di Riconsegna, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 168/04 stessa relativamente ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni relative al servizio di distribuzione.

In assenza di un Contratto di fornitura stipulato da un Cliente finale, quest'ultimo o altri soggetti che intendano ottenere l'esecuzione di lavori, può richiedere direttamente all'Impresa di distribuzione:

- la preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici o complessi;
- l'esecuzione di lavori semplici o complessi.

b) – della completezza della richiesta

Per ciascun tipo di richiesta, ferme restando le regole per il computo dei tempi di effettuazione delle prestazioni definite dalla Parte III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni, l'Impresa di distribuzione verifica che la richiesta sia completa delle informazioni stabilite dalle deliberazioni dell'Autorità laddove previsto e di quanto indicato nelle istruzioni di compilazione degli eventuali moduli resi disponibili dall'Impresa stessa, così come previsto al paragrafo 4.1.1.

c) – della situazione tecnica ed amministrativa del Punto di Riconsegna al quale si riferisce la richiesta.

L'Impresa di distribuzione effettua controlli sull'ammissibilità della richiesta in funzione dello stato fisico del Punto di Riconsegna e della situazione amministrativa (ad esempio verifica che il richiedente sia contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna a cui si riferisce la richiesta).”

è sostituito dal seguente:

“In questa fase l'Impresa di distribuzione verifica l'ammissibilità della richiesta sulla base:

a) – dei diritti del richiedente.

In presenza di un Contratto di fornitura di gas stipulato da un Cliente finale:

- le prestazioni regolate dalla Sezione III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e dalla Sezione III della RQDG di cui alla deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i.;

e

- le verifiche delle letture dei consumi e tutte le prestazioni non comprese nel precedente punto con esclusione di quelle regolate dalla Sezione II del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e dalla Sezione II della RQDG di cui alla deliberazione e ARG/gas 120/08 e s.m.i.;

relative al Punto di Riconsegna al quale si riferisce il Contratto stesso, vengono inoltrate all'Impresa di distribuzione esclusivamente tramite l'Utente del servizio di distribuzione che fornisce direttamente o indirettamente il Punto di Riconsegna, fatto salvo quanto previsto dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) relativamente ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni relative al servizio di distribuzione.

In assenza di un Contratto di fornitura stipulato da un Cliente finale, quest'ultimo o altri soggetti che intendano ottenere l'esecuzione di lavori, può richiedere direttamente all'Impresa di distribuzione:

- la preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici o complessi;
- l'esecuzione di lavori semplici o complessi.

b) – della completezza della richiesta

Per ciascun tipo di richiesta, ferme restando le regole per il computo dei tempi di effettuazione delle prestazioni definite dalla Sezione III del Testo integrato della qualità dei servizi gas di cui alla deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e dalla Sezione III della RQDG di cui alla deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i., l'Impresa di distribuzione verifica che la richiesta sia completa delle informazioni stabilite dalle deliberazioni dell'Autorità laddove previsto e di quanto indicato nelle istruzioni di compilazione degli eventuali moduli resi disponibili dall'Impresa stessa, così come previsto al paragrafo 4.1.1.

c) – della situazione tecnica ed amministrativa del Punto di Riconsegna al quale si riferisce la richiesta.

L'Impresa di distribuzione effettua controlli sull'ammissibilità della richiesta in funzione dello stato fisico del Punto di Riconsegna e della situazione amministrativa (ad esempio verifica che il richiedente sia contrattualmente abbinato al Punto di Riconsegna a cui si riferisce la richiesta).”.

n) Nel **paragrafo 8.2.:**

nel primo capoverso, all'undicesimo alinea dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.” e al tredicesimo alinea dopo le parole “deliberazione n. 237/00” si aggiunge “e s.m.i.”;

l'ultimo capoverso “Per il computo dei tempi di esecuzione di tutte le prestazioni valgono le regole previste nella deliberazione n. 168/04 art. 48.8, lettera c).”

è sostituito dal seguente:

“Per il computo dei tempi di esecuzione di tutte le prestazioni valgono le regole previste nella deliberazione n. 168/04 e s.m.i., e nella deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).”.

o) Il titolo del **paragrafo 8.2.1.:**

“8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e n. 168/04”

è sostituito dal seguente:

“8.2.1. Prestazioni erogate ai sensi delle deliberazioni n. 40/04 e s.m.i., n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08”;

il **paragrafo 8.2.1.:**

“L'Impresa di distribuzione eroga le prestazioni:

- Esecuzione di lavori semplici;
- Esecuzione di lavori complessi;
- Attivazione della fornitura;
- Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
- Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità,

secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalle deliberazioni n. 40/04 e 168/04 e del contenuto del presente Codice di rete della distribuzione.”

è sostituito dal seguente:

“L’Impresa di distribuzione eroga le prestazioni:

- Esecuzione di lavori semplici;
- Esecuzione di lavori complessi;
- Attivazione della fornitura;
- Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
- Verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità,

secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalle deliberazioni n. 40/04 e s.m.i., n.168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) e del contenuto del presente Codice di rete”;

p) Al **paragrafo 8.2.3.2.**, primo capoverso, dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”;

q) Il **paragrafo 8.2.4.** “A seguito dell’intervento di cui al punto 8.2.3.1, l’Impresa di distribuzione fornisce la prestazione di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, su richiesta dell’Utente, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione n. 168/04; nei casi di riattivazione a seguito di cessata morosità rimangono inalterati i dati contrattuali caratterizzanti il rapporto contrattuale in vigore al momento dell’esecuzione dell’intervento di cui al punto 8.2.3.1.”

è sostituito dal seguente:

“A seguito dell’intervento di cui al punto 8.2.3.1, l’Impresa di distribuzione fornisce la prestazione di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità, su richiesta dell’Utente, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i.; nei casi di riattivazione a seguito di cessata morosità rimangono inalterati i dati contrattuali caratterizzanti il rapporto contrattuale in vigore al momento dell’esecuzione dell’intervento di cui al punto 8.2.3.1.”.

r) Il **paragrafo 8.2.5.:**

“L’Utente può richiedere la riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l’alimentazione sia stata precedentemente sospesa dall’Impresa di distribuzione mediante la chiusura del Gruppo di misura o con un intervento equivalente per cause riconducibili all’Impianto del Cliente finale, senza che questa circostanza abbia determinato la cessazione amministrativa del rapporto contrattuale in essere. Tale prestazione potrà essere richiesta una volta rimossi gli inconvenienti riguardanti l’Impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell’alimentazione. L’Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione in tempi corrispondenti a quelli previsti per l’attivazione della fornitura ed indicati nella deliberazione n. 168/04 ed, eventualmente ove necessario, previa acquisizione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 40/04.”

è sostituito dal seguente:

“L’Utente può richiedere la riapertura del Punto di Riconsegna nel caso in cui l’alimentazione sia stata precedentemente sospesa dall’Impresa di distribuzione mediante la chiusura del Gruppo di misura o con un intervento equivalente per cause riconducibili all’Impianto del Cliente finale, senza che questa circostanza abbia determinato la cessazione amministrativa del rapporto contrattuale in essere con l’Utente, ad eccezione dei casi in cui provvedimenti dell’Autorità prevedano espressamente che tale richiesta debba essere avanzata direttamente dal Cliente finale. Tale prestazione potrà essere richiesta quando siano stati rimossi gli inconvenienti riguardanti l’Impianto del Cliente finale che hanno determinato la sospensione dell’alimentazione. L’Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione in tempi corrispondenti a quelli previsti per l’attivazione della fornitura ed indicati nelle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) ed, eventualmente ove necessario, previa acquisizione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 40/04 e s.m.i.”.

s) Il paragrafo 8.2.6.:

“L’Utente che intenda accedere ad uno o più Punti di Riconsegna precedentemente forniti da altri Utenti, deve inoltrare una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali secondo quanto indicato all’articolo 14 della deliberazione n. 138/04.

Le letture per l’avvio del servizio di distribuzione verso i Punti di Riconsegna oggetto di sostituzione nella fornitura verranno eseguite secondo le modalità e nei tempi previsti dall’articolo 15 della deliberazione n. 138/04.

Nel caso in cui l’Utente che si sostituisce nella fornitura si avvalga, secondo quanto indicato al paragrafo 11.3.1., della facoltà di eseguire in proprio le letture di sostituzione della fornitura:

- le letture devono essere effettuate nello stesso intervallo temporale di cui all’articolo 15 della deliberazione n. 138/04;
- i dati di lettura devono essere trasmessi all’Impresa di distribuzione, unitamente alla data di rilevazione, entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza della sostituzione di fornitura e di avvio del servizio di distribuzione mediante i sistemi ed i formati definiti dall’Impresa di distribuzione in accordo a quanto previsto nel Capitolo 4;
- le letture di sostituzione della fornitura, trasmesse dall’Utente all’Impresa di distribuzione, devono essere esclusivamente letture effettive o autoletture.

Qualora l’Impresa di distribuzione non riceva il dato di lettura nei termini sopra indicati, a causa dell’impossibilità di rilevare il dato o per letture rilevate successivamente all’intervallo di cui all’articolo 15 della deliberazione n. 138/04, la lettura di sostituzione della fornitura è determinata dall’Impresa di distribuzione sulla base dei Profili di prelievo associati ai singoli Punti di Riconsegna.

- Nel caso in cui l’Utente subentrante non abbia esercitato la facoltà di volere eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, l’Impresa di distribuzione per i Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le

letture, provvede a stimare le stesse, che verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.

L'Utente subentrante, alla data della sostituzione nella fornitura, si sostituisce all'Utente uscente nel rapporto contrattuale con l'Impresa di distribuzione; pertanto l'Impresa stessa invierà entro 30 giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura all'Utente subentrante, per ciascun Punto di Riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti la riconsegna del gas nonché il progressivo dei volumi annui prelevati e la lettura di avvio del servizio di distribuzione in accordo a quanto previsto nell'articolo 14 della deliberazione n. 138/04.

Il dato di lettura corrispondente alla data dell'accesso per sostituzione nella fornitura verrà inviato, entro 15 giorni, anche all'Utente sostituito.

L'Utente sostituito può richiedere all'Impresa di distribuzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione nella fornitura al Cliente finale, la verifica della lettura effettiva di sostituzione con spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura originaria.”

è sostituito dal seguente:

“L'Utente che intenda accedere ad uno o più Punti di Riconsegna precedentemente forniti da altri Utenti, deve inoltrare una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali secondo quanto indicato all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i..

Le letture per l'avvio del servizio di distribuzione verso i Punti di Riconsegna oggetto di sostituzione nella fornitura verranno eseguite secondo le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 15 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i.

L'Impresa di distribuzione per i Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture, provvede a stimare le stesse, che verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.

L'Utente subentrante, alla data della sostituzione nella fornitura, si sostituisce all'Utente uscente nel rapporto contrattuale con l'Impresa di distribuzione; pertanto l'Impresa stessa invierà entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura all'Utente subentrante, per ciascun Punto di Riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti la riconsegna del gas nonché il progressivo dei volumi annui prelevati e la lettura di avvio del servizio di distribuzione in accordo a quanto previsto nell'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i.

Il dato di lettura corrispondente alla data dell'accesso per sostituzione nella fornitura verrà inviato, entro 15 (quindici) giorni, anche all'Utente sostituito.

L'Utente sostituito può richiedere all'Impresa di distribuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettura di sostituzione nella fornitura al Cliente finale, la verifica della lettura effettiva di sostituzione con spese a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati in caso di accertata non verosimiglianza della lettura originaria.”

u) Nel **paragrafo 8.2.6.1.**, al secondo capoverso, dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”;

v) Al **paragrafo 8.2.7.:**

il titolo **“8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04”**

è sostituito dal seguente:

“8.2.7. Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui all'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 138/04 e s.m.i.”;

al primo e al secondo capoverso dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”.

w) Al **paragrafo 8.2.9.:**

il titolo **“8.2.9. Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00”**

è sostituito dal seguente:

“8.2.9. Manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori di volume installati presso i Punti di Riconsegna ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e s.m.i.”.

x) Il terzo capoverso del **paragrafo 9.2.1.:**

“Tutti i dati relativi ai prelievi di cui ai paragrafi successivi, in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al:

- coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40;
- coefficiente “M” del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/00, negli altri casi.”

è sostituito dal seguente:

“Tutti i dati relativi ai prelievi di cui ai paragrafi successivi, in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard applicando il coefficiente di conversione C, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG) e trasmesso dall'Impresa di distribuzione agli Utenti secondo le modalità di cui alle deliberazioni n. 138/04 e s.m.i. e ARG/gas 69/09.”.

y) Al **paragrafo 9.2.2.1.**, ultimo capoverso, dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”.

z) Nel **paragrafo 9.2.2.2.:**

al primo capoverso, la parola “anno” è sostituita dalla parola “Anno”;
all’ultimo capoverso dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”.

aa) Al **paragrafo 9.3.:**

le dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”.

bb) Al **paragrafo 10.2.:**

le dopo le parole “deliberazione n. 138/04” si aggiunge “e s.m.i.”.

cc) Il **paragrafo 11.3.:**

“Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall’Impresa di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna dell’Impianto di distribuzione, l’Impresa di distribuzione è responsabile:

- della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- del corretto funzionamento.

Per tutti i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura, l’Impresa di distribuzione è responsabile anche della:

- rilevazione, messa a disposizione e trasmissione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l’Utente a cui il Punto di Riconsegna è abbinato;
- accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- tempestività con cui gli stessi dati sono resi disponibili ai soggetti aventi diritto.

Tale responsabilità decade nel caso in cui l’Utente richieda espressamente che intenda esercitare la facoltà prevista dall’articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di non volersi avvalere dell’Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i Punti indicati nella relativa richiesta.

In ogni caso è fatto obbligo all’Utente di segnalare tempestivamente eventuali anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate.

L’Impresa di distribuzione trasmette all’Utente i dati relativi alle letture effettuate o acquisite attraverso Autolettura o telemisura, non appena disponibili e comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.”

è sostituito dal seguente:

“Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall’Impresa di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna dell’Impianto di distribuzione, l’Impresa di distribuzione è responsabile:

- della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- del corretto funzionamento.

Per tutti i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura, l’Impresa di distribuzione è responsabile anche della rilevazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l’Utente a cui il Punto di Riconsegna è abbinato.

È fatto obbligo all'Utente di segnalare tempestivamente eventuali anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate.”.

dd) Il paragrafo 11.3.1.:

“Il quantitativo di gas riconsegnato sarà determinato attraverso:

- le letture dei totalizzatori numerici dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna;
- sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti.

La determinazione delle quantità di gas riconsegnato presso un Punto di Riconsegna in cui è installato un Gruppo di misura integrato da Correttore di volumi avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso.

Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantità riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo.

Per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40, in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente di correzione dei volumi, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00).

L'Utente dovrà comunicare all'Impresa di distribuzione, per ciascun Punto di Riconsegna, la frequenza di lettura prevista nel Contratto di fornitura con il Cliente finale, ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 126/04, o ai sensi della deliberazione n. 229/01, per quanto applicabile. In tale ipotesi, l'Utente si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Impresa di distribuzione manlevando espressamente la stessa da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualunque titolo dal Cliente finale o da terzi.

Qualora l'Utente non provveda ad effettuare tale comunicazione, l'Impresa di distribuzione attribuisce a ciascun Punto di Riconsegna la frequenza di lettura prevista dalla deliberazione n. 229/01.

Nel caso in cui provveda alla lettura direttamente l'Utente, questo ultimo dovrà:

- comunicare all'Impresa di distribuzione, in forma scritta contestualmente alla richiesta di accesso, o successivamente con un preavviso di almeno 30 giorni, che intende esercitare la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01 di non volersi avvalere dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso i Punti indicati nella relativa richiesta; tale opzione, una volta esercitata, non potrà essere modificata dal richiedente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza richiesta ed una volta efficace non potrà essere modificata per un periodo di 12 (dodici) mesi e con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni;
- effettuare la comunicazione della frequenza di lettura all'Impresa di distribuzione;
- trasmettere all'Impresa di distribuzione i dati relativi alle letture effettuate o acquisite attraverso Autolettura o telemisura, non appena disponibili e

comunque entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono state rilevate.

In caso di mancata disponibilità del dato di lettura da parte del soggetto deputato a leggere il dato di prelievo, per cause derivanti da oggettiva inaccessibilità al Contatore/Gruppo di misura, l'Impresa di distribuzione sostituirà i dati di lettura non disponibili con dati stimati. Il soggetto deputato a leggere il dato di prelievo, qualora sia diverso dall'Impresa di distribuzione, in caso di inaccessibilità del Contatore/Gruppo di misura, comunica all'Impresa di distribuzione l'impossibilità di rilevare il dato di prelievo entro tre giorni dalla riscontrata e oggettiva inaccessibilità del suddetto Contatore/Gruppo di misura.

Laddove per la lettura del Gruppo di misura occorra accedere all'interno dell'Impianto di riduzione gestito dell'Impresa di distribuzione o in presenza di apparecchiature per la conversione dei volumi gestiti dell'Impresa di distribuzione, le letture avverranno a cura dell'Impresa di distribuzione, con oneri a carico dell'Utente in accordo a quanto riportato nel Prezzario. In alternativa, qualora l'Utente voglia esercitare la facoltà prevista dall'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 311/01, questi potrà richiedere all'Impresa di distribuzione, sostenendone i costi, l'adeguamento del Gruppo di misura per consentirgli l'effettuazione delle operazioni di cui sopra senza la necessità di accedere all'interno dell'Impianto di riduzione o di accedere direttamente all'apparecchiatura di correzione dei volumi.

L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovrà comunicare i dati di misura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi e i formati definiti dall'Impresa di distribuzione stessa e resi pubblici mediante il proprio sito internet fino all'adozione di un unico standard nazionale.

Nel caso in cui l'Utente non comunichi all'Impresa di distribuzione i dati di lettura entro i termini e secondo le modalità indicate, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare direttamente le letture con riferimento ai punti di riconsegna per la quale sia stata omessa la comunicazione, con oneri a carico dell'Utente.

L'Impresa di distribuzione utilizza tutti i dati di lettura che pervengono entro i termini e secondo le modalità indicate e che abbiano superato i controlli di congruità e coerenza successivamente descritti.

Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti dell'Impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare a sue spese verifiche sui prelievi nonché sul funzionamento dei Gruppi di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente.

Qualora dalle verifiche effettuate i dati di lettura forniti dall'Utente risultassero oggettivamente non attendibili per cause non dipendenti dal non corretto funzionamento del Gruppo di misura, l'Impresa di distribuzione, dandone informativa all'Utente, si riserva di addebitare oltre al costo di esecuzione delle letture di verifica, un corrispettivo pari a 25,00 euro, a titolo di indennizzo, per ciascuna lettura di verifica che dovesse evidenziare l'inattendibilità dei dati di cui sopra, riservandosi ogni altra azione di tutela.

Nel caso in cui l'Utente non eserciti la facoltà prevista dall'articolo 4.9 della deliberazione n. 311/01, avvalendosi, di conseguenza, dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso un Punto di riconsegna da lui fornito, tale scelta, una volta definita, non potrà essere modificata dall'Utente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza definita e,

una volta efficace, non potrà essere modificata per un periodo di 12 (dodici) mesi e con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.”

è sostituito dal seguente:

“Il quantitativo di gas riconsegnato sarà determinato attraverso:

- le letture dei totalizzatori numerici dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna;
- sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti.

La determinazione delle quantità di gas riconsegnato presso un Punto di Riconsegna in cui è installato un Gruppo di misura integrato da Correttore di volumi avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso.

Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantità riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo. Per tutti i Punti di Riconsegna, in assenza di Correttori di volumi, i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard applicando il coefficiente di conversione C, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG) e trasmesso dall'Impresa di distribuzione agli Utenti secondo le modalità di cui alle deliberazioni n. 138/04 e s.m.i e ARG/gas 69/09.

L'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura del gas naturale riconsegnato ai Punti di riconsegna, in relazione alle frequenze previste dall'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).

L'Impresa di distribuzione mette a disposizione di ciascun Utente gli esiti dei tentativi di raccolta e i dati di misura eventualmente generati se il tentativo è andato a buon fine, effettuati in un mese con riferimento a ciascun Punto di riconsegna servito dai medesimi Utenti. Tali comunicazioni devono essere trasmesse in un unico documento di formato elettronico secondo le modalità di cui all'Appendice 1 della deliberazione ARG/gas 69/09 ed entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta.

L'Utente è tenuto a trasmettere all'Impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura.

In caso di tentativo di rilevazione della misura non andato a buon fine, l'Impresa di distribuzione è tenuta ad informare il Cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea, il cui contenuto è descritto dall'articolo 14, comma 5, della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).

L'Impresa di distribuzione è tenuta a registrare e motivare all'Utente le cause che abbiano impedito alla medesima impresa la rilevazione del dato di misura presso il Misuratore/Gruppo di misura.

L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovrà comunicare i dati di misura ottenuti tramite procedura di autolettura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi ed i formati definiti dalla medesima Impresa di distribuzione e resi disponibili da quest'ultima mediante sito internet, fino all'adozione di un unico standard nazionale.

L'Impresa di distribuzione utilizza tutti i dati di misura che pervengono entro i termini e che abbiano superato i controlli di validità.

Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti dell'Impianto di distribuzione

installati presso i Punti di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare a sue spese verifiche sui prelievi nonché sul funzionamento dei Gruppi di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente.

L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti, entro il quinto giorno lavorativo dalla data di trasmissione dei dati di misura da parte dei medesimi Utenti, l'elenco dei Punti di riconsegna per i quali il processo di validazione abbia dato esito negativo.”.

ee) Al **paragrafo 11.3.3.**:

il secondo capoverso “Qualora la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa può essere effettuata, su istanza del richiedente, in contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla Normativa Tecnica vigente, le spese della verifica sono a carico del richiedente.”

è sostituito dal seguente:

“Qualora la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa può essere effettuata, su istanza del richiedente, in contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla Normativa metrologica vigente, le spese della verifica sono a carico del richiedente.”;

il terzo capoverso “Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione attualmente fissato in cinque anni.”

è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore risultino difettosi, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione.”.

ff) Al **paragrafo 12.2.** il secondo alinea del terzo capoverso:

“– stime dei prelievi, in assenza di letture nel periodo di competenza o in corrispondenza della fine del periodo di competenza, determinate mediante l'utilizzo di profili di prelievo di cui al Capitolo 4.”

è sostituito dal seguente:

“– stime dei prelievi, in assenza di letture dati di misura nel periodo di competenza o in corrispondenza della fine del periodo di competenza, determinate mediante l'utilizzo di profili di prelievo di cui al Capitolo 4.”.

gg) Al **paragrafo 12.3.1.** il primo capoverso:

“Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;

- il quantitativo dei volumi;
- l'importo espresso in euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.);
- il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione (che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura)."

è sostituito dal seguente:

“Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la data di emissione della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo di competenza a cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in metri cubi;
- il valore assunto dal coefficiente di correzione C nel Punto di riconsegna, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG);
- la quantità di gas riconsegnata per singolo Punto di riconsegna, espressa in standard metri cubi;
- l'importo espresso in euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto, associata all'importo dei corrispettivi fatturati nella misura vigente;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento (conto corrente bancario, bonifico bancario, ecc.);
- il Codice identificativo dei Punti di Riconsegna oggetto di fatturazione (che potrà essere indicato anche in un documento allegato alla fattura).”;

nel quarto, nel quinto e nel settimo capoverso le parole “Anno termico” sono sostituite con “anno solare”;

l'ultimo capoverso “L'Impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1 della deliberazione n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri dell'articolo 16, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 17 della deliberazione n. 237/00.”

è sostituito dal seguente:

“L'Impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 170/04 e s.m.i., rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri dell'articolo 22 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i.”.

hh) Alla fine del **paragrafo 12.4.4.** è aggiunto il seguente capoverso:

“In tutti i casi in cui l’Utente segnali anomalie all’interno dei documenti di fatturazione, queste dovranno essere specificate e documentate, ed inviate all’Impresa di distribuzione tramite posta elettronica certificata. La medesima Impresa di distribuzione, anche qualora non ritenga sussistenti dette anomalie, è tenuta a fornire chiarimenti in forma scritta all’Utente entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.”.

ii) il secondo capoverso del **paragrafo 13.2.3.:**

“Sino all’esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l’Impresa di distribuzione e l’Utente restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del presente Codice di Rete necessarie per assicurare la continuità della fornitura ai Clienti finali associati ai Punti di Riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.”

è sostituito dal seguente:

“Sino all’esito della procedura di attivazione della fornitura di ultima istanza, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l’Impresa di distribuzione e l’Utente restano vicendevolmente obbligati alle previsioni dell’articolo 26 *bis* della deliberazione n. 138/04 e s.m.i. necessarie per assicurare la continuità della fornitura ai Clienti finali associati ai Punti di Riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.”.

jj) Il **paragrafo 15.1.:**

“L’Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione (Parte III del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all’Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni) con particolare riguardo al raggiungimento dei livelli specifici e generali di qualità.

L’Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla qualità commerciale rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell’Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte III del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all’Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.”

è sostituito dal seguente:

“L’Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione (deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG)) con particolare riguardo al raggiungimento dei livelli specifici e generali di qualità. L’Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla qualità commerciale rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell’Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).”.

kk) Il **paragrafo 16.1.:**

“L’Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell’Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all’Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni).

Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da più Imprese di distribuzione, fermi restando gli obblighi in capo ad ogni Impresa di distribuzione previsti dalla Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas, gli aspetti operativi e procedurali su processi che interessano l'intero sistema composto dagli Impianti di distribuzione interconnessi o dalle porzioni di Impianto sono regolamentati dalle Imprese di distribuzione stesse, ai sensi della deliberazione n. 138/04 e successive modificazioni, negli accordi funzionali alla gestione coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto.

Nel caso di insorgenza di emergenze l'Impresa di distribuzione applica le disposizioni della Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.

Qualora l'Emergenza abbia determinato interruzioni del servizio di distribuzione o sia tale da determinarle, l'Impresa di distribuzione provvede a darne tempestiva informazione a tutti gli Utenti coinvolti nell'Emergenza ed anche ai Clienti finali interessati ricadenti in tipologie rilevanti ai fini della continuità del servizio secondo la definizione di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04 ed in base a quanto comunicato dall'Utente per ciascuno di tali Clienti finali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04.

L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte II del Testo Integrato della qualità dei servizi gas di cui all'Allegato A della deliberazione n. 168/04 e successive modificazioni.”

è sostituito dal seguente:

“L'Impresa di distribuzione definisce ed implementa un modello integrato di risorse, metodologie e sistemi che garantisca il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG)).

Nel caso di Impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di Impianto gestiti da più Imprese di distribuzione, fermi restando gli obblighi in capo ad ogni Impresa di distribuzione previsti dalle citate deliberazioni, gli aspetti operativi e procedurali su processi che interessano l'intero sistema composto dagli Impianti di distribuzione interconnessi o dalle porzioni di Impianto sono regolamentati dalle Imprese di distribuzione stesse, ai sensi della deliberazione n. 138/04 e s.m.i., negli accordi funzionali alla gestione coordinata degli impianti interconnessi o delle porzioni di Impianto.

Nel caso di insorgenza di emergenze l'Impresa di distribuzione applica le disposizioni delle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).

Qualora l'Emergenza abbia determinato interruzioni del servizio di distribuzione o sia tale da determinarle, l'Impresa di distribuzione provvede a darne tempestiva informazione a tutti gli Utenti coinvolti nell'Emergenza ed anche ai Clienti finali interessati ricadenti in tipologie rilevanti ai fini della continuità del servizio secondo la definizione di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i. ed in base a quanto comunicato dall'Utente per ciascuno di tali Clienti finali, ai sensi degli articoli 13 e 14 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i.

L'Impresa di distribuzione predispone strumenti, anche informatici, idonei a registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio rilevanti ai fini del

rispetto delle disposizioni dell'Autorità ed ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle deliberazioni n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG).”.

II) La lettera *a*) del **paragrafo 18.1.**:

“a) il Potere calorifico superiore effettivo, determinato sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dei provvedimenti dell'Autorità;”

è sostituita dalla seguente:

“a) il Potere calorifico superiore, determinato sulla base della composizione chimica del gas nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dei provvedimenti dell'Autorità;”.